

STATUTO
CMBe APS

INDICE

- Articolo 1 Sede - denominazione-durata**
- Articolo 2 Scopo - finalità - attività**
- Articolo 3 Associati**
- Articolo 4 Diritti e doveri degli associati**
- Articolo 5 Perdita della qualifica di associato**
- Articolo 6 Assemblea degli associati**
- Articolo 7 Funzioni Assemblea degli associati**
- Articolo 8 Consiglio Direttivo e Presidente**
- Articolo 9 Segretario e Tesoriere**
- Articolo 10 Organo di controllo**
- Articolo 11 Patrimonio ed entrate sociali**
- Articolo 12 Gratuità degli incarichi**
- Articolo 13 Volontari**
- Articolo 14 Lavoratori**
- Articolo 15 Scioglimento**
- Articolo 16 Foro competente**

STATUTO

CMBE APS

Articolo 1 Sede - denominazione-durata

L'associazione denominata "CMBE APS" ha sede legale e operativa Treviso (TV). Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e internazionale, possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo.

L'associazione svolge attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 Scopo - finalità - attività

L'associazione è un organismo apartitico, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- ricreative, turistiche e tempo libero di interesse sociale: si esplicano nella promozione di gite, vacanze, feste sociali, viaggi ed attività similari;
- culturali: promozione ed organizzazione di tutte quelle attività che abbiano interesse culturale ed artistico, anche attraverso corsi di qualificazione, che possano accrescere la formazione culturale e professionale degli associati;
- sportive: organizzazione di attività delle varie discipline sportive, partecipazione ad eventi sportivi dilettantistici organizzati dalle diverse federazioni, partecipazioni a manifestazioni sportive e campionati interbancari di categoria.

L'Associazione non persegue scopi di lucro e non consente, in nessun caso, che proventi delle attività possano essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con l'apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può stipulare accordi e convenzioni con distributori, aziende ed esercizi commerciali, imprese produttrici e/o venditrici di beni e servizi, studi specialistici in genere, che riservino agli associati condizioni vantaggiose.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Al fine del raggiungimento delle proprie finalità istituzionali l'Associazione organizza la sua vita interna su base democratica con elettività delle cariche sociali, prevede l'uguaglianza di diritti e doveri tra tutti gli associati e promuove il rispetto della libertà e della dignità degli associati.

L'Associazione potrà, inoltre, concedere in affitto o cedere, in parte o totalmente, le sue strutture mobili ed immobili, qualora sia consentito.

Articolo 3 Associati

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutti i cittadini italiani e le persone giuridiche residenti o con sede sul territorio Italiano che condividano le motivazioni e gli scopi dell'Associazione stessa.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante associato. L'ammissione ad Associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, tramite modalità che verranno definite dal Consiglio Direttivo. Le eventuali non ammissioni debbono essere motivate. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

È prevista una quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati possono prestare attività lavorativa per l'Associazione in base a quanto previsto in materia dalle pertinenti disposizioni normative.

Possono essere associati tutti i dipendenti ed i pensionati ex-dipendenti.

Le attività dell'Associazione sono rivolte anche ai familiari degli associati. A tal proposito i familiari sono come di seguito definiti:

- 1) Coniuge in assenza di separazione legale;
- 2) Coniuge di fatto (coppia convivente);
- 3) Figli conviventi;
- 4) Altri familiari fiscalmente a carico, purché conviventi con l'associato.

In caso di decesso, gli eredi potranno proseguire ad usufruire delle attività fornite dall'Associazione, sempre che rispettino le condizioni del presente statuto.

Articolo 4 Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno diritto di:

- partecipare all'Assemblea, con diritto di voto a partire dal quarto mese di iscrizione nel libro degli associati;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi tramite richiesta al Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati sono tenuti a:

- osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- frequentare l'Associazione, collaborando con gli Organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- versare la quota associativa annuale.

Articolo 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso, comportamento contrario agli scopi sociali.

Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è proposta dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera all'associato interessato e, quindi, deliberata dall'Assemblea. Contro il suddetto provvedimento, l'associato interessato può presentare ricorso entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Articolo 6 Assemblea

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo, con le funzioni di Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se nominato).

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione, mediante invio e-mail o intranet o lettera cartacea o pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti gli associati purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Articolo 7 Funzioni Assemblea degli Associati

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

In sede ordinaria:

- approvare il bilancio d'esercizio;

- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- nominare in via eventuale, secondo quanto previsto dal presente statuto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

In sede straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra gli associati un segretario verbalizzante, ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In caso, la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, l'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 75% dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita indipendentemente dal numero di presenti e delibera con la maggioranza del 75% dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti all'assemblea. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, sono pubblicizzati agli associati con l'esposizione per quindici giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Articolo 8 Consiglio Direttivo e Presidente

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea. Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Esso è composto da un numero massimo di cinque membri che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Presidente uscente è membro di diritto del Consiglio direttivo per il quinquennio successivo.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Tesoriere ed un Segretario, eventualmente un Vice Presidente.

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

I consiglieri non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la redazione e l'approvazione, superati i limiti dimensionali di cui all'art. 14, co. 1 del Codice del Terzo settore, del bilancio sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra gli associati esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi associati;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, al fine di deliberare sulla predisposizione dei bilanci d'esercizio e l'eventuale bilancio preventivo, da sottoporre all'Assemblea, e ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni lavorativi prima della riunione, secondo le modalità

ritenute idonee dal Presidente e, comunque, o tramite mail o tramite invito cartaceo; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dai membri del Consiglio Direttivo ogni cinque anni. La carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Fermi restando i poteri che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente Statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri:

- presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione;
- vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile;
- delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente, parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri;
- sovrintende e controlla l'operato del Segretario;
- stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'Associazione, sottoponendole poi all'approvazione del Consiglio Direttivo;

- sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'Associazione con altri organismi ed Enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla Legge o dallo Statuto.

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

I componenti dimissionari del Consiglio Direttivo sono sostituiti dall'Assemblea con la prima adunanza successiva alle dimissioni.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta giorni curando l'ordinaria amministrazione.

Articolo 9 Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese, verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio d'esercizio. Egli provvede, altresì, alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo saranno assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere.

Articolo 10 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 11 Patrimonio ed entrate sociali

L’Associazione utilizza per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività le risorse economiche derivanti da:

- a. quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dell’Unione Europea, di organismi internazionali dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- d. proventi da attività di raccolta fondi;
- e. proventi di natura finanziaria e patrimoniale;
- f. proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio d’esercizio è predisposto in base alle disposizioni di cui all’articolo 13 del Codice del Terzo settore.

L’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio, secondo le linee guida vigenti, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Il bilancio viene reso disponibile almeno sette giorni prima dalla Assemblea convocata per l'approvazione presso la sede dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 12 Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico.

Articolo 13 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Articolo 14 Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguitamento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o il 5% del numero degli associati.

Articolo 15 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria ed, in tale sede, l'Assemblea delibererà in ordine alla destinazione del patrimonio restante ad altri enti del terzo settore.

Articolo 16 Foro competente

Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Treviso.

Per ogni controversia verrà comunque previsto un tentativo di conciliazione bonaria nel rispetto del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle Leggi vigenti e disposizioni legislative in materia.